



SENTENZA N. 71/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Il Giudice

Carola Corrado

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. n. **73240** proposto da **(omissis)**, nato a (omissis) rappresentato e difeso dall'Avv. Guido(omissis) (C.F. LNZ GDU 79H19 H703N) presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno al Viale degli Eucalipti n. 16 e con il quale è elettivamente domiciliato pec: avvguidolenza@pec.ordineforense.salerno.it

contro

- **I.N.P.S.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Di Ronza (C.F. DRNNCL72M19F839Y) e con il medesimo domiciliato in Napoli, alla via A. De Gasperi, n. 55 (Fax: 081 19926336 – pec: avv.nicola.dironza@postacert.inps.gov.it);

Esaminati gli atti ed i documenti della causa;

Uditi all'udienza del 7 febbraio 2024 l'avv.(omissis), per il ricorrente, e l'avv. Di Ronza, per INPS

Ritenuto in

FATTO

Il ricorrente agiva per l'accertamento dell'illegittimità degli abbattimenti operati da INPS negli anni, 2014, 2015, 2016, 2018 e 2019 nell'ambito del trattamento pensionistico di reversibilità spettante quale coniuge della sig.ra (omissis) deceduta il (omissis), e per la condanna al pagamento di tali trattenute per un totale di € 44.613,32, nonché per l'annullamento della nota del 24.11.2020, successivamente conosciuta, (avente ad oggetto: pensione iscrizione n. 50053945. Riduzione trattamento reversibile in applicazione tab. F legge 335/1995), della nota interpretativa della D.C. INPS – di estremi e data sconosciuti - posta a fondamento del provvedimento impugnato sub a ancorché mai comunicata e/o posta in ostensione del ricorrente e di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale.

A tal riguardo l'istante rappresentava di essere coltivatore diretto iscritto nell'apposito registro previdenziale dal 10.05.2012 e di essere percettore del trattamento pensionistico di reversibilità per il coniuge deceduto. Tale trattamento è soggetto, ai sensi dell'art. 1, comma 41, l. 335/1995 al c.d. limite di cumulo annualmente determinato. Lo stesso a tal fine richiamava una circolare INPS, n. 38 del 28.02.1996, con la quale si indicavano i redditi rilevanti ai fini del cumulo, includendo tra quelli da valutare i redditi assoggettabili ad IRPEF. Tale circolare non sarebbe venuta meno e, in quanto efficace, costituirebbe un autovincolo per gli uffici, che non potrebbero discostarsene.

Il ricorrente nel modello unico persone fisiche includeva i redditi assoggettati ad IRPEF, le detrazioni elencate dalla circolare n. 38/1996 (Abitazione principale – Rigo RN2; Contributi previdenziali – Rigo RP21; Trattamento reversibilità Rigo RC1); applicava agli importi di cui al precedente punto gli

scaglioni e le percentuali della Tabella F annualmente calcolate dall'Istituto.

Escludeva poi dal computo i propri redditi fondiari, in quanto non assoggettati ad IRPEF (Rigo RN 50), in ragione della propria qualifica di Coltivatore Diretto. In particolare, sotto quest'ultimo (determinante) profilo, il ricorrente non teneva conto dei Redditi dominicali (Rigo RA 11 sub 13); Redditi da fabbricati/abitazione principale (Rigo RB 10 sub 16); Redditi Fabbricati/altri (RB 10 sub 17). Tali redditi sarebbero infatti tutti riconducibili alla categoria dei redditi non assoggettati ad IRPEF (Rigo RN 50) e i relativi importi erano ricondotti in tale categoria nei modelli Unico PF presentati nel periodo 2014/2019, senza ricevere mai contestazioni e/o rilievi da parte dell'amministrazione finanziaria.

Il ricorrente però subiva un abbattimento nella pensione di reversibilità superiore a quello ritenuto legittimo e lo indicava nelle tabelle riportate nel ricorso.

Al fine di ottenere l'integrale restituzione di quanto indebitamente trattenuto, in data 30.06.2020 il ricorrente presentava ricorso amministrativo. In un primo momento, con nota pervenuta del 08.07.2020, l'INPS comunicava che "...con la rata di settembre 2020 il pensionato ricorrente avrà aggiornata la pensione annua lorda (intera senza decurtazione), con i relativi arretrati anni precedenti e anno corrente)". Con successiva nota del 09.09.2020, quindi, l'ente liquidava l'importo spettante al ricorrente per effetto del summenzionato accoglimento, rappresentando che "con nota del 09/2020 si è provveduto a rideterminare la pensione annua lorda n. 50053945 (reversibile) a partire dall'anno 2017, tenendo presente le decurtazioni operate fino al 2016. Eliminata la ritenuta corrente da tabela F. 1.155,07, sono stati erogati

arretrati per nette euro 9.861,69. Rivedendo la lavorazione (errato allineamento banca dati pensione dal 2012 al 2014 che ha sottratto arretrati) si è riliquidato il tutto sempre dal 2017, per cui sono stati erogati ulteriori arretrati sulla rata 11/2020 per nette euro 17.442,90 così scaturiti: 2017 – mensile pagato euro 1.359,00, dovuto 2.2650,00, differenza + 906,00 * 13 mensilità; 2018 – mensile pagato euro 1.370,21, dovuto 2.283,00, differenza + 913,48* 13 mensilità; 2019 – mensile pagato euro 1.384,78, dovuto 2.307,97, differenza + 923,19 * 13 mensilità; 2020 – mensile pagato euro 1.155,07, dovuto 2.310,13, differenza + 1.155,07 * 8 mensilità. Conteggi imponibili lordi per una rata netta 11/2020 di euro 19.753 complessivi”.

Dopo aver corrisposto un primo rateo di quanto liquidato in ragione delle determinazioni sopra riportate, però, INPS ricominciava a corrispondere un trattamento di reversibilità inferiore a quello dovuto. E con nota del 22.11.2020 rappresentava che “a seguito dell’interpretazione della D.C. favorevole all’applicazione della Tab. F sui redditi fondiari, lo scrivente ufficio pensione ha provveduto al recupero degli arretrati già liquidati ... su rata 9/2020, per lorde euro 13.256,19. Il suddetto recupero è disposto con un ritenuta mensile (a scomputo imponibile) di € 315,62 in 42 rate da 12/2020 a 5/2024”.

INPS respingeva nella sostanza il ricorso presentato e fondava il diniego su una nota interpretativa, mai comunicata, secondo la quale i redditi fondiari sarebbero fra quelli assoggettati ad IRPEF.

Il ricorrente però sarebbe coltivatore diretto e, quindi, i redditi dominicali, da fabbricati/abitazione principale, da fabbricati/altri, non costituirebbero redditi assoggettati ad IRPEF.

Esposte le proprie ragioni per ciascun anno in contestazione, quest'ultimo chiedeva a questo giudice di « *a. accertarsi e dichiararsi l' illegittimità degli abbattimenti operati dall'INPS negli anni 2014 – 2015 – 2016 – 2018 – 2019, nell'ambito del trattamento pensionistico di reversibilità (n. 50053945), spettante al ricorrente quale coniuge superstite della prof.ssa (omissis)*

b. disporsi la condanna dell'INPS alla corresponsione in favore del ricorrente delle trattenute illegittimamente operate nel corso del rapporto, per un complessivo importo di € 44.613,32 (Euro quarantaquattroseitredici,32), come liquidato nella seguente Tabella di Sintesi

(omissis)

salvo conguaglio – positivo e/o negativo – all'esito del presente giudizio pensionistico;

c. ove occorra, disporsi l'annullamento

- della nota del 24.11.2020, successivamente conosciuta, avente ad oggetto: pensione iscrizione n. 50053945. Riduzione trattamento reversibile in applicazione tab. F legge 335/1995;*
- della nota interpretativa della D.C. INPS – di estremi e data sconosciuti - posta a fondamento del provvedimento impugnato sub a ancorché mai comunicata e/o posta in ostensione del ricorrente;*
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale».*

In data 25 gennaio 2024 depositava la propria memoria INPS, che innanzitutto chiedeva la riunione di questo giudizio con quello rg. 73179, concernente analoghe decurtazioni per l'anno 2017.

In via preliminare, l'ente faceva presente che non vi sarebbe alcuna tardività fondata sull'art. 52 legge 88/1989, disciplina applicabile alle pensioni gestite

dall'A.g.o., perché la disciplina omologa per le pensioni a carico dello Stato è contenuta nell'art. 206 del T.u. 1092/1973.

Nel merito, INPS rilevava che il ricorrente negli anni 2014 – 2015 – 2016 – 2018 – 2019, dichiarava come non imponibili somme relative a redditi fondiari e agrari.

Come provato dai Modelli fiscali depositati, il ricorrente vanta di ben 33 voci di reddito dominicale con possesso al 40% per l'intero anno 365 giorni e 33 voci di reddito agrario non rivalutato con possesso al 100% per l'intero anno 365 giorni. A parte l'indicazione dei redditi, non rilevante per la contestazione in questione, si deve porre l'attenzione sulla rendita catastale delle seguenti dichiarazioni: 1) n. 3 immobili con percentuale di possesso al 40% per giorni 365 con utilizzo 9 (codice che indica un utilizzo residuale, non riconducibile ad abitazione, impresa etc) e rendita catastale di € 4.950; 2) immobile con percentuale di possesso al 40% per giorni 365 con utilizzo 9 e rendita catastale di € 2,436; 3) immobile con percentuale di possesso al 100% per 177 giorni con utilizzo 9 e rendita € 263 (da considerarsi) e poi cambia destinazione passando ad utilizzo 1 (casa di abitazione) per i restanti 159 giorni.

Inoltre, l'ente poneva l'attenzione sui seguenti immobili dichiarati: n. 1 immobile con percentuale di possesso al 33,33% con rendite catastali di € 21; n. 1 immobile con percentuale di possesso al 33,33% che giorni 177 ha utilizzo 9 con rendita di € 322 e per i restanti 159 cambia utilizzo passando a 5;

n. 4 immobili con utilizzo 9 con percentuale di possesso al 40% per giorni 365 con rendite rispettivamente di € 944, euro 777, € 722, € 777;

n. 1 immobile con possesso al 33,33% per giorni 365 con utilizzo 9 con rendita di € 483;

n. 1 immobile con utilizzo 1 al 100% con rendita 886 euro per giorni di possesso 206;

n. 1 immobile con utilizzo 5 al 100% di possesso per 206 giorni con rendita di € 76; n.1 immobile con utilizzo 9 al 25% di possesso per giorni 212 e con rendita di € 1139;

n. 1 immobile con utilizzo 9 al 4% di possesso per giorni 212 e con rendita € 421.

Il totale dei redditi del quadro RB è di € 5.039 di rendite catastali per immobili non locati (imputati per motivi ignoti come non imponibili) e € 739 di abitazione principale.

Secondo l'assunto del ricorrente tutte le indicate rendite catastali, con vari utilizzi e ben 66 voci di terreni a redditi, non sarebbero assoggettabili all'Irpef e non rientrerebbero nel cumulo ex art. 1 co. 41 cit. Per INPS, invece, gli unici redditi non oggetto di cumulo sarebbero la pensione di reversibilità e il reddito da prima casa, dovendo necessariamente tutti gli altri proventi essere computati ai fini del cumulo.

In ogni caso, nella norma non sarebbe prevista alcuna distinzione tra redditi imponibili e redditi non imponibili, poiché si effetterebbe una distinzione solo per casa di abitazione.

Nel caso di specie, il ricorrente è titolare di un'impresa agricola e tali redditi costituiscono il provento dell'attività esercitata. Il legislatore, attraverso le norme che stabiliscono i limiti di cumulabilità tra pensione e reddito, terrebbe conto della diminuzione dello stato di bisogno del pensionato, che deriva dalla disponibilità di un reddito aggiuntivo, e, nell'esercizio della sua discrezionalità, è chiamato a bilanciare i diversi valori coinvolti modulando la

concreta disciplina del cumulo, in necessaria armonia con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza (C. Cost. sentenza n. 241 del 2016). La disposizione, in altri termini, non pare avere una connotazione strettamente tributaria, ma è espressione del principio di sussidiarietà previdenziale. Peraltro, con riferimento agli immobili, non imputabilità non equivarrebbe a non assoggettabilità a tassazione come dimostrato dall'art. 8 co. 1 del D.Lgs. 23/2011. Tale disposizione dispone che la neoistituita (nel 2014) Imu sostituisce, per la componente immobiliare, l'IRPEF e le relative addizionali (es. regionale, comunale) dovute sui redditi fondiari relativi a beni immobili non locati. In particolare, l'articolo 8 del D.Lgs. n. 23/2011 prevede che l'Imu "sostituisce per la componente immobiliare, l'Irpef e le relative addizionali dovute in relazione a redditi fondiari (...)". Ciò spiega perché taluni redditi fondiari possano essere esenti da tassazione sulle persone fisiche, circostanza su cui controparte non offre alcuna giustificazione.

In ogni caso, era ribadito che il provvedimento sul cumulo sarebbe provvisorio e sempre modificabile, anche dopo un anno.

INPS concludeva, quindi, chiedendo, previa riunione col giudizio rg. 73179, il rigetto del ricorso.

All'udienza del 7 febbraio 2024 il difensore del ricorrente ribadiva le argomentazioni già illustrate nel ricorso e, in particolare, evidenziava come INPS nelle proprie difese non si sarebbe espressa sulla natura dei redditi da cumulare. Si soffermava sulla esistenza della circolare n. 38/1996, che costituirebbe auto vincolo per INPS e chiedeva di depositare la sentenza n. 67/2021 della sezione Emilia Romagna. Inoltre, contestava le affermazioni di INPS, ritenendo che non vi sarebbe alcun dolo da parte del ricorrente, avendo

indicato tutti i dati reddituali nelle dichiarazioni.

Il difensore di INPS rilevava che bisognerebbe distinguere il piano tributario da quello previdenziale e la norma previdenziale non fa alcuna specificazione in ordine ai redditi cumulabili. In ogni caso, sosteneva che la circolare richiamata da controparte non sarebbe fonte del diritto e dovrebbe essere aggiornata. Infatti, l'introduzione dell'IMU è successiva alla circolare ed essa sostituisce l'IRPEF come imposizione tributaria sui redditi fondiari. Da ultimo richiamava la pronuncia SS. RR. 4/2008.

Al termine della discussione la causa era posta in decisione

Considerato in

DIRITTO

1. Innanzitutto si ritiene di non procedere alla riunione con il giudizio rg. 73179, rispetto al quale vi è solo una parziale connessione in relazione alle questioni giuridiche sottese ai ricorsi. Infatti, nel giudizio rg. 73179 viene in rilievo anche la questione in ordine alla tardività del recupero delle somme effettuate per l'anno 2017.

2. Oggetto del presente giudizio, come da domanda formulata nel ricorso, è l'accertamento dell'illegittimità degli abbattimenti operati da INPS per gli anni 2014, 2015, 2016, 2018 e 2019 nell'ambito del trattamento pensionistico di reversibilità, con condanna alla corresponsione di quanto trattenuto per un importo complessivo di € 44.613,32. Inoltre il ricorrente chiedeva, ove fosse stato occorrente, l'annullamento delle note inviate da INPS sulla riduzione del trattamento di reversibilità.

Su quest'ultimo aspetto si rileva che il giudizio innanzi alla Corte dei conti non ha natura impugnatoria. Viene infatti devoluto in giudizio l'intero

rapporto al quale è riferito il provvedimento impugnato. Come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza, il giudizio «*non ha struttura impugnatoria e non è preordinato all'annullamento degli atti adottati dall'amministrazione, in relazione al rapporto pensionistico dedotto in giudizio. Esso si sostanzia, piuttosto, in una cognizione piena sul rapporto pensionistico, nel cui ambito il Giudice contabile è munito di giurisdizione esclusiva e, in quanto tale, estesa a tutte le questioni inerenti an e il quantum della pensione, rimanendo esclusa ogni incidenza in merito a eventuali vizi di legittimità del procedimento e degli atti amministrativi (Corte dei conti, sez. I d'App., sent. n. 387 del 2017)*» (così fra le tante Sez. Sicilia, n. 915/2021).

Ciò posto, il ricorso era fondato dal ricorrente sul presupposto che ai fini dell'art. 1, comma 41, l.335/1995, il cumulo dei redditi del beneficiario di pensione di reversibilità nei limiti della tabella F, non dovesse comprendere i redditi non assoggettabili all'IRPEF. Sul punto, si rilevava che questo assunto era tratto anche da una circolare INPDAP n. 62 del 30.11.1995 e dalla n. 38 del 28.02.1996, ancora valida ed efficace, che costituisce un auto vincolo per l'ente. Si rammenta tuttavia che le circolari non hanno valore normativo e questa è stata posta in essere in precedenza all'introduzione dell'IMU.

Il ricorrente infatti affermava di non aver incluso nel computo i propri redditi fondiari che non sono assoggettati ad IRPEF, non tenendo quindi conto dei redditi dominicali, dei redditi da fabbricati/abitazione principale e dei redditi da fabbricati/altri. Peraltro, era analizzato ciascun anno in questione ed individuato l'importo non percepito che avrebbe dovuto comunque percepire senza subire la decurtazione per cumulo di reddito. Quanto rilevato per ciascuno degli anni però ha come presupposto che non tutti i redditi possono

essere considerati ai fini del cumulo per l'art. 1, comma 41, l. 335/1995.

Tale assunto tuttavia non è corretto. Si reputa infatti che, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, ai fini del cumulo per stabilire la soglia di percentuale della pensione di reversibilità percepibile, rilevano tutti i redditi del beneficiario, perché la norma non prevede alcuna limitazione al solo reddito imponibile. In particolare, *«L'art. 1, comma 41, l. n. 335/1995 prevede che “gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella”. La lettera della norma, dunque, fa riferimento a tutti i redditi del titolare del trattamento, senza limitazione al solo reddito imponibile ai fini Irpef. Pertanto, i redditi catastali, seppure non assoggettati ad Irpef in quanto soggetti ad IMU in via sostitutiva, proprio in quanto redditi devono essere computati tra i redditi complessivi del titolare del trattamento ai fini del cumulo in esame (cfr. nello stesso senso, Sez. Lazio, sent. n. 149/2020; Sez. Liguria, sent. n. 82/2019 e sent. n. 1/2023), restando a tali fini irrilevanti le modalità impositive e le tipologie di imposte alle quali il reddito è assoggettato»* (sez. Abruzzo, 98/2023).

Ciò peraltro appare in linea con la *ratio* della normativa. Come affermato dalla nostra giurisprudenza e da quella della Corte costituzionale, i limiti di cumulabilità tra pensione e reddito tengono conto della diminuzione dello stato di bisogno del pensionato in ragione della presenza di altri redditi, bilanciando e modulando così la disciplina del cumulo con i principi di eguaglianza e ragionevolezza (sez. I App. n. 488/2023). Ed infatti la Corte costituzionale, con la pronuncia n. 162/2022, dichiarava illegittimo costituzionalmente il terzo e il quarto periodo del comma 41 dell'art. 1 l.

335/1995, nella parte in cui in caso di cumulo tra il trattamento pensionistico ai superstiti ed i redditi aggiuntivi del beneficiario, non prevede che la decurtazione effettiva della pensione non possa essere operata in misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi, così alterando il rapporto che deve intercorrere tra la diminuzione del trattamento di pensione e l'ammontare del reddito personale goduto dal titolare, esposto a un sacrificio economico in antitesi con la *ratio* solidaristica della reversibilità.

Se ne trae dunque un principio in base al quale il percettore della pensione di reversibilità vede diminuire l'importo di tale trattamento in ragione del fatto che percepisce altri redditi che contribuiscono al suo sostentamento e in questo nessuna differenza può operarsi sulla base della diversa tipologia di reddito o della diversa imposizione tributaria a cui è soggetto.

Conseguentemente, non essendo condivisibili le ragioni del ricorrente e risultando in tal modo risolta la questione giuridica principale, rimangono assorbite le singole specificazioni quantitative formulate per ciascun anno in contestazione. Si respinge in tal modo il ricorso.

3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 500 a favore di INPS e a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Campania in composizione monocratica, pronunciando:

- respinge il ricorso;

- condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in € 500,00 a favore di INPS.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso nella camera di consiglio del 7 febbraio 2024.

Il Giudice

Carola Corrado

f.to digitalmente

Depositata in

Napoli, 08.02.2024

DECRETO

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si dispone che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il giudice

Carola Corrado

f.to digitalmente

In esecuzione di quanto disposto dal giudice, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Maurizio Lanzilli

